



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale

Descrizione

Nel processo sportivo, la testimonianza costituisce un'eccezione, com'è dimostrato dal tenore dell'art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla 'necessità' l'ammissione della prova testimoniale (*«la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerge la necessità di provvedere in tal senso»*). Il procedimento disciplinare-sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione CFA, SS. UU., n. 64/2021-2022; CFA, n. 74/2017/2018).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 122/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 122 CFA del 22 maggio 2024 (A.S.D. Club Jimmy Sport - Sig. Gibilisco Gianluca - Sig. Torcitto Domenico/PFI)